C O M U N E D I T U R I

(CITTA' METROPOLITANA DI BARI)

Decreto del Sindaco n.3 del 03.02.2026 prot. n. 2698 del 03.02.2026

Oggetto: Autorizzazione alla rappresentanza, costituzione e resistenza in giudizio del Comune di Turi avverso i ricorsi proposti innanzi al Giudice di Pace o al Tribunale ordinario e riguardanti verbali di accertamento di violazioni del Codice della Strada, iscrizione a ruolo delle sanzioni pecuniarie, delle ordinanze e dei regolamenti comunali, delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento.

IL SINDACO

PREMESSO che, al fine di evitare soccombenze giudiziarie dell'Ente derivanti dalla mancata comparizione in giudizio per la resistenza a ricorsi avverso verbali di accertamento di violazioni del Codice della Strada ovvero avverso ordinanze-ingiunzione derivanti dal mancato pagamento dei verbali di accertamento per violazione alle leggi dello Stato, ordinanze e regolamenti comunali, è necessario garantire la costituzione e la presenza in giudizio dell'Ente a mezzo di suoi rappresentanti;

CONSIDERATO che avverso le sanzioni amministrative derivanti da verbali per violazioni alle norme del Codice della Strada, ad ordinanze e regolamenti comunali, ovvero avverso le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative per le predette violazioni, gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale a norma degli artt. 204-bis e 205 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada – e art. 22 e ss. della legge 24/11/1981, n. 689 e artt. 6 e 7 del D. Lgs. 01/09/2011, n. 150;

VISTI:

- l'art.75, comma 3, c.p.c. il quale prevede che le persone giuridiche stiano in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma di legge o di statuto;
- l'art. 22, comma 1, della legge n. 689/1981, così come sostituito dall'art. 34 del D. Lgs. 01/09/2011, n. 150 con decorrenza dal 06/10/2011 ed applicabile ai procedimenti instaurati successivamente alla citata data di decorrenza, il quale, nel testo attualmente vigente, dispone che " … *Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150* …";
- l'art. 6, comma 9, del D. Lgs. n. 150/2011, rubricato "*Dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione*", il quale testualmente stabilisce che "… *Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto …*";
- l'art. 7, comma 8, del succitato D. Lgs. n. 150/2011, rubricato "*Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada*", il quale testualmente stabilisce che "… *Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati* …";

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e, in particolare, gli artt. 6-50-107-109;

COMUNE DI TURI PROT. N. 0002698 DEL 03-02-2026 IN partenza

- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di Polizia locale e del Corpo di Polizia municipale;
- i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale non dirigenziale delle regioni e delle autonomie locali;
- la Legge 24/11/1981, n. 689;
- il D. Lgs. n. 285/1992;
- il D. Lgs. 01/09/2011, n. 150;

VISTO l'art. 26, comma 9, dello Statuto comunale secondo cui "… *Il Sindaco ha la rappresentanza legale dell'ente in giudizio e la esercita previa delibera di Giunta Comunale cui compete il provvedimento di autorizzazione alla lite* …";

DATO ATTO che la giurisprudenza di legittimità della suprema Corte di Cassazione è oramai consolidata nel confermare la spettanza del potere di rappresentanza processuale del Comune soltanto al Sindaco con possibilità, da parte di questi, di delega a funzionari;

VISTA la L.R. 14/12/2011, n. 37 e s.m.i., recante l'ordinamento della polizia locale;

VISTO il Regolamento Comunale del Corpo di Polizia Locale approvato con D.C.C. n. 4 del 01/03/2021, assunta con i poteri del Consiglio ed esecutiva;

RICHIAMATA la deliberazione esecutiva n. 19 del 03/02/202 con la quale la Giunta Comunale ha così stabilito:

1) DI COSTITUIRSI E RESISTERE nei seguenti giudizi:

a) innanzi al Giudice di Pace, per quanto riguarda controversie aventi ad oggetto verbali di accertamento di violazioni del Codice della Strada, delle ordinanze e dei regolamenti comunali, nonché iscrizione a ruolo delle sanzioni pecuniarie;

b) innanzi al Giudice di Pace - facendo comunque salve le competenze del Tribunale e quelle stabilite da altre disposizioni di legge -, per quanto riguarda controversie relative alle attività istituzionali del Settore 6° Polizia Locale ed aventi ad oggetto ordinanze-ingiunzioni di pagamento e ordinanze che dispongono la sola confisca;

2) DI DARE ATTO che i soggetti incaricati della difesa dell'Ente saranno individuati, con apposito decreto sindacale, nei funzionari del Corpo di Polizia Locale (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione);

3) DI CONFERIRE ai funzionari del Corpo di Polizia Locale (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione), da individuarsi con apposito decreto sindacale, l'incarico di rappresentanza e difesa di questo Ente nei giudizi specificati al punto n. 01) del dispositivo del presente deliberato, come da precisazione in procura da rilasciarsi a cura del Sindaco del Comune di Turi;

4) DI DARE ATTO della necessità di costituirsi, sempre, in tutti i giudizi di cui trattasi e che alcun compenso peculiare o ulteriore può essere riconosciuto per tale rappresentanza in giudizio delegata dal Sindaco a funzionari del Corpo di Polizia Locale (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione);

5) DI DARE ATTO che compete al Sindaco conferire ai funzionari del Corpo di Polizia Locale (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione), individuati con apposito decreto sindacale, mandato "ad litem";

CONSIDERATO che nei confronti del Comune di Turi è pendente la causa R.G. N. 1005/2025 promossa dal ricorrente Sig. [redacted] dinanzi al Giudice di Pace di Putignano (BA) contro il Comune di Turi avente ad oggetto l'opposizione a sanzione amministrativa relativa a verbali di accertamento n. 80/2025 di violazione dell'art. 145 comma 2 e 10 del Codice della Strada dell'importo di €. 116,90 elevato dal Comando di Polizia Locale di Turi (BA) nei confronti del ricorrente.

CONSIDERATO che il Comandante, Commissario Capo, dott. Nicola LEONE, cui è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione del Settore 6 Polizia Locale, ha evidenziato la sussistenza di validi motivi per

COMUNE DI TURI PROT. N. 0002698 DEL 03-02-2026 IN partenza

costituirsi e resistere nel giudizio promosso dal Sig. [redacted], dinanzi al Giudice di Pace di Putignano contro il Comune di Turi (BA) (causa RG. N.1005/2025), nella prima udienza fissata per il giorno 05/02/2026, confermando la corretta regolarità del procedimento sanzionatorio, oggetto del contenzioso di cui sopra;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito, conferendo al dott. Nicola LEONE, nella suindicata qualità, ed alla dott.ssa Milena Cisternino, quale funzionaria del Corpo di Polizia Locale (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione), apposita delega, da esercitarsi, congiuntamente e/o disgiuntamente, con più ampia facoltà di legge, incluso il potere di transigere, conciliare, fare ed accettare la rinuncia agli atti, a rappresentare e difendere il Comune di Turi nelle udienze per la discussione del giudizio di che trattasi innanzi al Giudice di Pace di Putignano (BA);

DECRETA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto,

1) **DI DARE** esecuzione alla deliberazione di G.C. n. , esecutiva, richiamata nella premessa del presente atto;
2) **DI INDIVIDUARE** i soggetti incaricati della difesa dell'Ente nei seguenti funzionari:
   - dott. Nicola LEONE, con funzioni di Comandante, dipendente del Comune di Turi con profilo professionale di Funzionario di Vigilanza, inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del Settore 6° - Polizia Locale, con incarico, a decorrere dal 16/01/2025 e, comunque, sino all'emanazione di nuovo decreto sindacale;
   - dott.ssa Milena Cisternino, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Turi, Settore 6° - Polizia Locale profilo professionale di Funzionario di Vigilanza, inquadrata nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;
3) **DI CONFERIRE** al dott. Nicola LEONE, nella suindicata qualità, ed alla dott.ssa Milena Cisternino, quale funzionaria del Corpo di Polizia Locale (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione), apposita delega, da esercitarsi, congiuntamente e/o disgiuntamente, con più ampia facoltà di legge, incluso il potere di transigere, conciliare, fare ed accettare la rinuncia agli atti, a rappresentare e difendere il Comune di Turi nelle udienze per la discussione del giudizio promosso dal ricorrente Sig. [redacted] dinanzi al Giudice di Putignano contro il Comune di Turi (causa R.G. n.1005/2025) in opposizione a sanzione amministrativa, relativa al verbale di accertamento n. 80/2025 di violazione dell'art. 145 comma 2 e 10 del Codice della Strada dell'importo di €. 116,90 elevato dal Comando di Polizia Locale di Turi (BA) nei confronti del ricorrente;
4) **DI DARE atto che il presente provvedimento non comporta alcun nuovo ovvero maggiore onere a carico del bilancio dell'ente.**

DISPONE

- che, a cura dell'Ufficio Messi, il presente decreto sia notificato:
  - al Comandante, Commissario Capo, dott. Nicola LEONE;
  - alla dott.ssa Milena CISTERNINO, funzionaria del Corpo di Polizia Locale;

- che, a cura del Settore Polizia Locale, il presente atto di autorizzazione e delega, munito della relata di notifica, sia trasmesso:
  - al Capo Settore Affari Istituzionali, per l'acquisizione ai fascicoli personali dei predetti funzionari;
  - al Segretario Generale;

- che il presente decreto, a cura del Settore Affari Istituzionali, sia pubblicato:
  - all'albo pretorio informatico per la durata di 15 (quindici) giorni;
  - sul sito istituzionale nella sezione "*Amministrazione Trasparente": Sotto-sezione 1 livello "Disposizioni generali", sottosezione 2 livello "Atti generali", sezione "Decreti Sindaco".*

IL SINDACO
f.to Giuseppe De Tomaso

COMUNE DI TURI PROT. N. 0002698 DEL 03-02-2026 IN partenza